



Cod. 2026-IPD-039

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico post-doc, ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 240/2010

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

Gruppo scientifico-disciplinare: 14/GSPS-08 - Sociologia dei processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio

Settore scientifico-disciplinare: GSPS-08/B - Sociologia dell'Ambiente e del Territorio

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento 2016/679/UE (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*);
- VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246";
- VISTI la Legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, recanti norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 22 bis;
- VISTO il Decreto Ministeriale 02.05.2024 n. 639, recante "la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari";
- VISTO il D.L. 7 aprile 2025, n. 54 "misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza" convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79.
- VISTO il Decreto del Ministeriale 06.08.2025, n. 592 "Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240".
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. prot. n. 10332/15 del 03.03.2015;
- VISTO il Codice Etico dell'Ateneo emanato con D.R. n. rep. 978/2014, prot. 11149/14 del 26.03.2014;
- VISTO il "Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22 bis, della Legge 30.12.2010, n. 240" di cui al DR n. Rep. n. 3467/2025, prot. n. 438344 del 08.10.2025, pubblicato all'Albo di Ateneo il 08.10.2025;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2025, con la quale è

VISTA stata approvata l'introduzione di un contributo per spese generali pari a € 25,82 per la partecipazione alle procedure selettive di cui al presente bando; la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento interessato nella seduta del 22.04.2026 ha richiesto l'attivazione della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico post-doc, ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 240/2010, fornendo contestualmente le indicazioni necessarie per l'emanazione del bando;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.05.2026, ha approvato l'attivazione della suddetta procedura di selezione;

CONSIDERATO che il posto richiesto gode della relativa copertura finanziaria;

ATTESO che il Dirigente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

Art. 1

Tipologia concorsuale

È indetta la seguente procedura di selezione per il conferimento di **n. 1 Incarico post-Doc**, della **durata di 12 mesi**, ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,

N° posti e codice identificativo	N. 1 posto – cod. 2026-IPD-039
Durata dell'incarico post-doc	12 mesi
Responsabile Scientifico	<i>Silvia Mugnano</i>
Dipartimento e sede principale di svolgimento delle attività	<i>Sociologia e Ricerca Sociale</i>
Gruppo scientifico-disciplinare:	14/GSPS-08 - Sociologia dei processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio
Settore scientifico-disciplinare	GSPS-08/B - Sociologia dell'Ambiente e del Territorio
Breve descrizione delle attività e/o del programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare	<i>La condizione abitativa della popolazione studentesca è sempre più complessa: la forte tensione del mercato immobiliare milanese e la rapida crescita dei prezzi limitano, di fatto, l'effettivo esercizio del diritto allo studio per una parte significativa delle studentesse e degli studenti. La ricerca si articola in due obiettivi principali.</i> <i>In primo luogo, mira a monitorare il mercato immobiliare relativo a questo segmento di popolazione temporanea attraverso un'analisi socio-spaziale dell'offerta abitativa rivolta alle studentesse e agli studenti, sia già realizzata sia in fase di sviluppo, nell'area metropolitana del Nord Milano. In particolare,</i>

	la ricerca prevede la mappatura dei progetti di housing studentesco presenti sul territorio, con riferimento ai tempi di realizzazione, al numero di posti letto offerti e ai livelli di prezzo. In secondo luogo, intende monitorare il bisogno abitativo delle studentesse e degli studenti dell'Università di Milano-Bicocca. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca-Azione sull'Abitare Studentesco di Ateneo (C.A.S.A.) dell'Università di Milano-Bicocca rileva annualmente la condizione, il fabbisogno e le preferenze abitative della popolazione studentesca attraverso un questionario somministrato tramite il sistema informatico di Ateneo al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi. I dati raccolti annualmente, a partire dall'anno accademico 2023-2024, sono successivamente integrati con i dati amministrativi dell'anagrafica di Ateneo. Il dataset annuale si compone di circa 20.000 casi; sono previste elaborazioni sia sul dataset riferito al singolo anno sia su un panel di casi selezionato per analisi longitudinali. Il programma di ricerca prevede le seguenti attività: • analisi delle trasformazioni urbane socio-spaziali connesse allo sviluppo dell'edilizia studentesca promossa dal settore privato, dal non profit e dalle istituzioni universitarie nell'area metropolitana milanese; • gestione della somministrazione della survey sull'abitare studentesco dell'Università di Milano-Bicocca, erogata annualmente tra luglio e novembre; • elaborazione dei risultati della survey annuale e redazione del relativo report, con approfondimenti tematici e confronti longitudinali con le rilevazioni precedenti; • supporto alle attività di segreteria del Centro Interdipartimentale C.A.S.A. (Centro di Ricerca-Azione sull'Abitare Studentesco di Ateneo) dell'Università di Milano-Bicocca.	
Profilo dell'incaricato	Dottorato di ricerca in area studi urbani Esperienze di ricerca specifiche ad elaborazione dei dati, analisi statistica (programmi QGIS e STATA) e reporting negli ambiti degli studi urbani	
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione	3	
Criteri di valutazione e punteggi massimi	a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in	Max: 20 punti

	<i>relazione ai contenuti delle attività oggetto dell'incarico</i>	
	<i>b) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;</i>	<i>Max: 20 punti</i>
	<i>c) qualità, originalità, innovatività e attinenza delle pubblicazioni allegate con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e con le attività oggetto dell'incarico;</i>	<i>Max: 10 punti</i>
	<i>d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca;</i>	<i>Max: 50 punti</i>
	<i>valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.</i>	
Accertamento Lingua:	<i>Inglese;</i> <i>Lingua in cui si svolgerà il colloquio orale: Italiano</i>	
trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo	<i>Lordo collaboratore: 28.456,46 €</i>	

Art. 2 **Requisiti per l'ammissione**

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso - alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione - del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero - valutato equivalente al solo fine della procedura per il conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice - oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

In ogni caso la documentazione comprovante il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero (art. 38 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii e L. 148/2002) o l'equipollenza al corrispondente titolo italiano (già art. 74 D.P.R. n. 382/1980) dovrà obbligatoriamente essere prodotta all'Amministrazione ai fini dell'eventuale assunzione.

Non possono partecipare alla selezione:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
- coloro che abbiano usufruito di incarichi Post-Doc ai sensi degli artt. 22 bis della L. 240/2010, anche se stipulati con istituzioni differenti, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi i 3 anni complessivi – salvo eventuali deroghe previste al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- coloro che abbiano usufruito di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi gli 11 anni complessivi. Ai fini della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.

In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unimib/2026-ipd-039>

Il candidato potrà registrarsi e accedere alla piattaforma utilizzando la Carta di identità Elettronica (CIE) o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID - livello di sicurezza 2), selezionando l'Università di Milano-Bicocca tra le federazioni disponibili. Eventualmente il candidato potrà presentare richiesta di SPID secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it.

In alternativa il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando le credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre 30 giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso del bando all'albo Ufficiale di Ateneo.**

In caso di accesso con CIE o SPID, la domanda di partecipazione potrà essere presentata senza alcuna necessità di firma e verrà acquisita automaticamente dal sistema.

Nel caso alternativo di accesso con le altre credenziali accettate dal sistema, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. Con Firma);
- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, il codice fiscale, il Dipartimento, il gruppo scientifico-disciplinare, il/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i per il quale/i quali intende essere ammesso/a. Dovrà essere inoltre

indicato il recapito che il/la candidato/a elegge ai fini della procedura nonché un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC.

Tutti i candidati dovranno inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

- 1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) di avere/non avere riportato condanne penali e/o di avere/non avere procedimenti penali in corso;
- 3) se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art 2.

I candidati diversamente abili potranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il curriculum vitae delle proprie attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti delle attività oggetto dell'incarico.

I candidati sono tenuti a versare, pena l'esclusione, un contributo pari a € 25,82 (euro venticinque/82) da corrispondere attraverso il sistema di pagamenti elettronici PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione informatica.

La presentazione della domanda di partecipazione è condizionata all'avvenuto pagamento del contributo ed al completamento della procedura di sottoscrizione e deposito tramite la piattaforma informatica; **si raccomanda pertanto di porre particolare attenzione alle tempistiche di gestione del versamento, procedendo con la compilazione e l'invio della domanda di partecipazione, con congruo anticipo rispetto alla scadenza indicata.**

La domanda di partecipazione non può essere modificata successivamente all'invio. Qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni successive alla presentazione della stessa, il candidato dovrà procedere al ritiro della domanda inviata mediante l'apposita funzionalità presente nell'applicazione ed alla presentazione di una nuova domanda. Tale operazione dovrà essere conclusa entro il termine di scadenza del bando. Sarà pertanto onere del candidato procedere ad un'approfondita verifica preventiva di correttezza e completezza dei dati e degli allegati inseriti.

Il versamento del contributo non è in nessun caso rimborsabile.

Il/La candidato/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà attestare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati e che i documenti allegati sono conformi agli originali.

I titoli che il/la candidato/a intende presentare dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 4 **Pubblicazioni**

Procedendo alla compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione "Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione", il candidato dovrà specificare le pubblicazioni scientifiche che intende far valere ai fini della procedura selettiva, entro il numero massimo previsto all'art. 1 del presente avviso di selezione.

Le pubblicazioni individuate dal/dalla candidato/a ai fini della selezione, da trasmettere esclusivamente per via telematica utilizzando l'applicazione informatica dedicata, dovranno necessariamente essere allegate alla domanda di partecipazione, in copia integrale, in formato digitale conforme all'originale.

Le pubblicazioni non prodotte in allegato non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori stampati in Italia prima del 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15 aprile 2006, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 5 **Esclusione dalla selezione**

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 6 **Rinuncia alla selezione**

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di valutazione, potranno inviare, all'Ufficio Valutazioni Comparative, all'indirizzo PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it, nonché all'indirizzo e-mail valutazionicomparative@unimib.it, la dichiarazione di rinuncia,

scansionata in PDF e corredata da copia del documento di riconoscimento, utilizzando il facsimile allegato.

Art. 7

Costituzione della Commissione Giudicatrice

Per ciascuna procedura di selezione, La Commissione è composta da tre componenti effettivi e un supplente garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato.

Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

La Commissione giudicatrice è proposta dal Dipartimento proponente la posizione e nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo, dopo la scadenza dei termini previsti dal bando per la presentazione delle candidature ed entro i 60 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

Art. 8

Lavori della Commissione

La valutazione comparativa dei candidati è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

La valutazione è integrata da un colloquio - anche in una lingua diversa dall'italiano - utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.

Tutta la documentazione utile alla valutazione deve essere allegata dai candidati nei termini e con le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del presente bando di selezione

I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti delle attività oggetto dell'incarico;
- b) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;
- c) qualità, originalità, innovatività e attinenza delle pubblicazioni allegate con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e con le attività oggetto dell'incarico;
- d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

Il punteggio massimo ottenibile dai candidati è pari a 100 punti, suddivisi secondo i punteggi stabiliti dal Dipartimento che ha proposto la posizione.

La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio.

La Commissione comunica le modalità di valutazione, i criteri e punteggi adottati che sono pubblicati sul sito di Ateneo.

La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) sono resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

Successivamente, a seguito dello svolgimento del colloquio, la Commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione del criterio d) ed alla attribuzione del relativo punteggio. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento devono essere riportate a verbale. Il colloquio può essere svolto anche in forma telematica, con le modalità definite al successivo art 9.

La Commissione deve concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a un mese.

Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvede alla revoca della nomina, con proprio decreto.

Art. 9 Colloquio

Sarà pubblicato avviso relativo a giorno, orario e luogo del colloquio alcuni giorni prima della data stabilita dalla Commissione, sul sito d'Ateneo alla pagina dedicata alla procedura presente nella sezione: <https://www.unimib.it/lavora-noi/incarichi-post-doc/incarichi-post-doc-concorsi-espletamento>.

La pubblicazione dell'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

Sarà onere dei candidati consultare la pagina del sito web dedicata alla procedura per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità o da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Il colloquio può essere svolto anche in forma telematica.

Art. 10 Accertamento della regolarità degli atti e approvazione della graduatoria

Gli atti della selezione e la graduatoria di merito, con individuazione del vincitore, sono approvati, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali agli uffici, con decreto del Rettore, che sarà pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito d'Ateneo alla pagina dedicata alla procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro il termine di cui sopra.

Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività o relative al medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Art. 11

Stipula del contratto

Il contratto – di durata di 12 mesi - deve essere sottoscritto entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività oggetto dell'incarico.

La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decadenza dalla graduatoria.

L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

Rapporto di lavoro e cause di estinzione

L'assunzione in servizio dell'incaricato a tempo determinato è subordinata al rispetto dei vincoli normativi previsti per il reclutamento di personale da parte degli Atenei. Qualora, nelle more del completamento della procedura di selezione, vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

Il contratto è stipulato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo eventuale differimento motivato non superiore ad ulteriori 30 giorni, secondo quanto precisato nel precedente articolo;

L'incaricato svolge attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

Agli incaricati post-doc è attribuita dal Consiglio di Dipartimento attività di collaborazione all'attività didattica, entro un massimale complessivo di 42 ore per ciascun anno accademico, e di terza missione. Qualora l'incarico post-doc sia stato attivato nell'ambito di specifici progetti di ricerca, nazionali, europei ed internazionali, la collaborazione alle attività didattiche può essere esentata qualora il progetto non preveda tali attività e/o tali attività non siano compatibili con l'andamento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, sentito il Responsabile Scientifico che attesta la coerenza dell'esenzione con l'esecuzione del progetto di ricerca.

La titolarità degli incarichi post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, restano ferme le altre previsioni regolamentari relative al rapporto di lavoro, per le quali si rimanda al Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22 bis, della Legge 30.12.2010, n. 240.

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;

È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

L'eventuale proroga dell'incarico post-doc – ai sensi di Legge e secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Ateneo - deve in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi di cui all'art. 22 bis della legge 240 del 2010 - salvo eventuali deroghe previste al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) .

Art. 13

Trattamento retributivo, fiscale previdenziale ed assicurativo

Il trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è indicato all'art 1 del presente bando, nella tabella relativa alla procedura selettiva, identificata con codice univoco.

Il trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere e tenendo conto dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale 06.08.2025, n. 592, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;

Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 14

Incompatibilità

Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- contratti di ricerca di cui all'art. 22 e incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Gli incarichi post-doc nonché gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22 ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,

anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente selezione ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona del Rettore, Legale rappresentante, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – Milano.

L'informativa sul trattamento dei dati, relativa ai processi dell'Area di riferimento, è disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link www.unimib.it/privacy.

Art. 16

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca di Perna, Responsabile Settore Personale Docente e Ricercatore.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Valutazioni Comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).

Art. 17

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando e nel Regolamento di Ateneo, si rinvia all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

Art. 18

Pubblicazione

Il testo integrale del bando, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo, nel sito dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimib.it/lavora-noi/incarichi-post-doc/incarichi-post-doc-posizioni-aperte> e pubblicizzato nel sito del MUR e di Euraxess.

Milano,

IL RETTORE

Prof. Marco Emilio ORLANDI

(F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05)

UOR Area Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente: Dott.ssa Sabrina Belli
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca di Perna
Pratica trattata da: dott.ssa Livia Guidali

RINUNCIA

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 MILANO

OGGETTO:

Procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Incarico Post-doc, ai sensi dell'art. 22bis della Legge 240/2010, ed in particolare n. 1 posto per il gruppo scientifico-disciplinare _____ (settore scientifico-disciplinare _____) presso il Dipartimento di _____

Cod. 2026-IPD-039

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,

RINUNCIA

a partecipare alla procedura indicata in oggetto.

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data, _____

Il dichiarante*ⁱ

ⁱ *La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma se, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante;
In caso di invio a mezzo e-mail evidenziare nell'oggetto il codice del bando;